

Brescia, lì 22.05.2023

SPETT.LE CLIENTE

Oggetto: TITOLARE EFFETTIVO – IN ATTESA DEI PROVVEDIMENTI ATTUATIVI

Registro titolari effettivi in CCIAA

Con la pubblicazione del decreto del 12 aprile 2023 il Ministero delle Imprese e del made in Italy ha approvato le specifiche tecniche del formato elettronico della comunicazione unica d'impresa da utilizzare per le comunicazioni dei dati relativi ai titolari effettivi di società di capitali, di persone giuridiche private, di trust produttivi di effetti giuridici rilevanti ai fini fiscali e di istituti giuridici affini ai trust (ex art. 3 comma 5 del DM 55/2022).

L'obbligo di comunicazione, tuttavia, sarà operativo solo dopo l'intervento di altri provvedimenti attuativi.

In particolare, occorre ancora la predisposizione:

- da parte di InfoCamere S.C.p.A., del disciplinare per definire misure tecniche e organizzative idonee a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, ai sensi della privacy;
- da parte del Ministero delle Imprese e del made in Italy, del DM sui diritti di segreteria

Successivamente, un provvedimento del Ministero delle Imprese e del made in Italy attesterà l'operatività del sistema, mentre le comunicazioni dei dati e delle informazioni sulla titolarità effettiva saranno da effettuare **entro i successivi 60 giorni** (art. 3 comma 6 del DM 55/2022).

Titolare effettivo in dichiarazione dei Redditi – rigo RU 150

Al fine di fornire idonee informazioni volte ad accertare

- la titolarità effettiva dei destinatari dei fondi

è stato introdotto nella dichiarazione dei redditi il nuovo rigo RU150 in ottemperanza alle disposizioni di monitoraggio riverite ai PNRR.

Il nuovo rigo va compilato

1. da coloro che hanno beneficiato del credito d'imposta in beni strumentali,
2. ma anche per il credito relativo alle attività di ricerca, sviluppo e innovazione ex legge 160/2019,
3. nonché al credito d'imposta per la formazione 4.0 ex legge 205/2017.

Dovrebbero essere solo questi i crediti d'imposta oggetto di monitoraggio, atteso che la norma circoscrive i nuovi obblighi ai soli crediti d'imposta finanziati con i fondi Pnrr.

Quindi, i soggetti diversi dalle persone fisiche dovranno indicare, quale titolare effettivo

- la persona fisica o le persone fisiche alle quali è attribuibile la proprietà di una partecipazione diretta o indiretta, superiore al 25%,
- o il controllo,
- nonché, in ultima analisi, i poteri di amministrazione e direzione.

Per ogni titolare effettivo (**persona fisica**) dovranno essere compilati i seguenti campi:

- i periodi d'imposta di riferimento (2020-2021-2022) per i quali si è beneficiato del credito
- il codice fiscale (i soggetti non residenti privi di codice fiscale devono compilare anche le colonne da 6 a 9, indicando, in particolare, nome, cognome, data di nascita, codice Stato estero di nascita);
- il domicilio anagrafico nel territorio dello Stato (colonne da 10 a 15), ove diverso dalla residenza anagrafica;
- i dati relativi all'eventuale residenza anagrafica all'estero e/o al domicilio anagrafico all'estero, quest'ultimo se diverso dalla residenza anagrafica all'estero (colonne da 16 a 23).

Si segnala che, rispetto alle dichiarazioni dei redditi delle società di capitali e di persone, il quadro RU del mod. Redditi PF, al rigo RU150 non richiede l'indicazione né delle annualità di maturazione del credito né del codice fiscale del titolare effettivo, ma solo i dati relativi all'eventuale domicilio (se diverso dalla residenza) o della residenza o domicilio estero.

Studio Dott. Begni & Associati